

Nº 907

Adm. 18.8.52
Prot. n. 11 Reg. fls. 123

B. Pet. n. 5-1934

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonização e Immigração



Anno: 1921

18.
5.


Data 28 de Julho de 1921

Ordem 2540

"JABOTICABA"

Interessado DIVERSOS: -Antonio Marucci e outros.

Assunto Pedem restituição da importancia que despenderam da Italia
ao Brasil.



Arnaldo Bastos S. J.

A ord. d'Est. do Trab. pr. seu
adimp inf —
Mun. Ex. Sec. Dr. Secretaria - Vizier
rio da Agricultura



DIRECTORIA GERAL
Gabinete do Oficial Major

AGO 11 1921

Data de entrada de p.

À DIRECTORIA DE TERRAS,
COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO

AGO 11 1921

OFFICIAL MAJOR

Por seu procurador abaixo assinado, dizem Antônio Rabello, Francisco Marucci, Paschoal Marucci, Miguel Barbaté, Antônio Califaccei, José Colucci, Agostinho Leotta e Pelligrini Bianco, italianos, trahadadores rurais, imigrantes ultimamente desembargados, conforme passa-partes juntos, que estando collocados nos serviços da Companhia Agrícola Piquedas do Baptista no município de Pibatucaba, conforme atestados que a esta instância veiu requerer a V. Ex. se, já-então restituída pelo Procurador do Estado a quantia de 14.400 Liras, das passagens marítimas da Sta-



06/11/1921

126
P. Simões

lia a este Estado, conferiu
bilhetes de embarque que
a esta acompanha.

Nestes termos esperarei
receder deferimento.

Jakob 28. Julho. 1921
Hincapé & Empres




Reconheço verdadeira a firma supra

Em test. J.G. E. da da verdade

Jaboticabal, 9 de Agosto de 1921

Melina e Guarita Cartão



Barcellona 2
Venerdì
1940

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

Società Riunite

FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova

Capitale Sociale L.it. 60.000.000 interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI *

PAGATO AL
Collezione

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. POSTI DI 3.^a CLASSE
 col Vapore di bandiera italiana **INDIANA** Stazza lorda Tonn. 5012, netta 3050
 che partirà da **GENOVA** il **13 GEN 1921** per **RIO JANEIRO**.
 toccando di scalo i Porti di **Barcellona** - **EVENTUALE** **Dakar** **Santo**

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI **20** (comprese le fermate nei Porti di scalo).

NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
<i>Martucci, Antonio</i>	<i>40</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Foto</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>1826</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Agosto</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
HOSPEDARIA DE IMIGRANTES SÃO PAULO FEV 3 1921 Livro ESPORTACOES TOTALE			

Nolo di passaggio L.it. **150** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA		
N. 9 posti a L.it. 150	...	Totale L.it. 150
Acconto pagato al Rappresentante in		
ragione di L.it. per posto	"	"

Rimanenza a pagarsi a Napoli . . . L.it.

N. B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.

I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il **10 GEN 1921** e saranno inoltrati a GENOVA col piroscafo.

(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)
 Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO e RUBATTINO

UFFICIO EMIGRAZIONE

L'Icaricato

Barcellona 21 DIC. 1921

Piccolo bagaglio L.

Per N. colli inferiori ai 50 Kg. "

" superiori ai 50 Kg. "

TIMBRO

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio uff. consolare, o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrante all'estero oppure, se la partenza non avesse, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda, dovrà, all'estero, essere fatta degnamente nel mezzo dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro posto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regole anteriori o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27. — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale e di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno e da un vice-procuratore o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso; Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o da un consiglio, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante tratta per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme definite e dei termini stabiliti per l'iscrizione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno, indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario provvederà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tuttavia, se gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro, — Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale. — Le controverse relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, bancaroli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello, quantunque debilmente chiamata, kerl dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo.

Art. 74 del Regolamento - Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 anni compiuti pagano un quarto di postos; da 5 a 10 non compiuti pagano mezzo postos; da 10 in avanti pagano un postos inciso.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è redibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 7. — Il soggetto di questo è l'ADMAR. **Art. 7.** — L'amministrazione in questo caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati al deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili.

Art. 4. — I passeggeri che non si presentino all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

Barelier

(3)
deem
Med

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITI ELDRIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITI ELDRIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITI ELDRIO E RUBATTINO

—
—
—

Digitized by srujanika@gmail.com

Società Riunite - Società Anonima - Sede in Genova

Società Italiana - Sezione di Genova

Società Riunite



Società Anonima - Sede in Genova

Capitale Sociale L.it. 60.000.000 interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.^o POSTI DI 3.^a CLASSE
col Vapore di bandiera italiana **INDIANA** { Stazza lorda Tonn. 5012, netta 8050
che partirà da **GENOVA** il **13 GEN 1921** per **RIO-JANEIRO.**
toccando di scalo i Porti di **Barcellona - EVENTUALE** **Dakar** **Santos**

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 20 (comprese le fermate nei Porti di scalo)

	NOME E COGNOM	Età	Cuccette	Razioni
1	Mareco			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Y 1526.09

Carvalho S.

carne

ES

*HOSPEDARIA DE IMIGRANTES
SÃO PAULO*

REV 3 1921

TOTAL

108

Nolo di passaggio L.it. per ogni vostra commissione.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA

N. posti a L.it. Totale L.it. 1.550

Acconto pagato al Rappresentante in

ragione di L.it. per posto " "

Rimanenza a pagarsi a Napoli L.it.

N.B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.

I passeggeri dovranno trovarsi a
Napoli nel nostro Ufficio il **10 GEN 1921**
e saranno inoltrati a GENOVA col piro-
scafo **di Tonn.**

(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)

Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO e RUBATTINO
UFFICIO EMIGRAZIONE
L'Incaricato

NAPOLI 5 DIC 1937 191

Piccolo bagaglio	L.	
Per N. colli inferiori ai 50 Kg.	"	
" " superiori ai 50 Kg.	"	

TIMBER

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 36. — L'emigrante potrà presentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libile rivolta a un regio uff. consolare o ad un uff. istr. governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avvenne, all'ispettore della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbiate potuto arrivare a quell'uno; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine ricorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 74 del Regolamento - Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 in avanti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1951 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti della provenienza meridionale del Regno. — La tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è credibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggiere non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'Amministrazione in tali casi risponde per oggetti di natura contenuti nei bagagli del passeggiere. Questi possono essere consegnati in deposito ai Capitani in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurrie, senza che il passeggero abbia diritto ad alcuno risarcimento. Il passeggero, insieme sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio *Emigrazione* della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà iniziare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio uff. consolare, o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà all'estero essere fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante dovrà far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine dovrà esser dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27. — Le liste tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale di cui ne fa le vele, cioè dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impeditimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante si intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante tratta per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissario, che ne avrà l'invio a spese del vettore. Tutte le carte e gli atti relativi ai giudici, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro. — Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perché esaminì se vi sia luogo a giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione. Il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentito le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Art. 24 del Regolamento - Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto pagano un quarto di posta; da 5 a 10 non compiuti pagano mezzo posta; da 10 in avanti pagano un posta intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. — La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA A bis - Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.		TABELLA B. indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA B bis. indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.																		
GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO																	
		ELENCO dei Generi Alimentari	GIORNI della Settimana			Lunedì	Martedì	Merkedì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	ELENCO dei Generi alimentari	Lunedì	Martedì	Merkedì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità totale per settimana			
Lunedì ..	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . Gr. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	1.º PASTO	2.º PASTO	Lunedì ..																		
Martedì ..	Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con cipolla cotte.	Riso e ... al magro - Baccalà in bianco con patate.	Carne di bue fresca (b,c,d,e) x 300 150 150 200 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300			Martedì ..																		
Merkedì ..	Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) .	Riso italiano di buona qualità .	Riso e ... al magro - Baccalà in bianco con patate e cipolla.	250 150 200 150 250 70 250	1.320	Merkedì ..																		
Giovedì ..	Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) .	Riso italiano di buona qualità .	Riso e Piselli al sugo - Carne a ragù con cipolla cotte.	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	0.240	Giovedì ..																		
Venerdì ..	Pasta asciutta al sugo - Carne a verdura - Carne lessa con sottaceti di verdura.	Baccalà .	Tonno all'olio .	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.200	Venerdì ..																		
Sabato ..	Pasta all'acqua - Baccalà in umido con patate.	Fagioli .	Acciughe sal. (ben ripul.)	— 5 30	0.035	Sabato ..																		
Domenica	Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Ceci .	Sottaceti .	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	0.080	Domenica																		
	Pasta e piselli al lardo - Carne in umido con patate.	Lardo .	Piselli secchi .	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.080																			
	In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Fagioli .	Cipolle .	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.300																			
		Pepe .	Pataste mandate .	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.090																			
		Zucchero .	Conserva di pomodoro di buona qualità .	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.103																			
		Vino italiano (a 12) .	Sale .	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	0.00173																			
		Oova (i) .	Pepe .	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0.140																			
		In una dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Caffè .	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
			Caffè e pane ovvero fatto e fritto tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173																			
				15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.0173				</															

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà innanziare azione per realizzazione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia ed ad un ufficio governativo o di protettorato dell'emigrazione all'estero oppure; se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia dov'era, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia già abbiano dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regole precedenti o con gli uffici di protezione, il termine dovrà arrivare in sei mesi, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante

Art. 27. — Le liste tra i veioli ed emigranti, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate appartenibilmente da una cessione temporanea dello stato nel Regno, e di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura o da due consiglieri eletti dai consigli generali, da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da uno sostituto procuratore del Re. Per gli effetti dei procedimenti giuridici, si considera come documenti di prova redatti o raccolti da consigli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai magistrati, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause, alle indicazioni nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario preleverà costoro alle liste, e assisterà alla sentenza, saranno messi a disposizione del commissario, che ha diritto d'invio a spese del vettore. Tuttavia, se i magistrati si astengono, saranno esentati da tasse di tonnellaggio. — Sopra la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perché esaminati da giudizio penale. — Le controversie relative a queste liste, quando riguardino lire quinquaginta che circolano nel lungo d'imbarco tra emigranti e vettori, obbligo tra emigranti e lasciandoli, baracconi, facchini, e altri che abbiano preso all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione. Il quale sarà esteso il relativo provvedimento anche a caso d'appello, e a caso d'esecuzione. Contro di queste provvedimenti non si farà ricorso ad appello.

Art. 74 del Regolamento - Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti norme.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1933 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in possesso dei viaggiatori i titoli di viaggio o le carte d'imbarco.

CONDIZIONI DI FESSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valvole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato.

Art. V. — L'Amministrazione in ogni caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questo non è vero nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non può reclamare.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emisione della Compagnia, per ricevere le loro carte di imbarco e conseguire le conseguenze che potessero derivare dall'inosservanza di tali prescrizioni.

Per tutte le contrivessie che metteranno in moto l'immigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere prese le più sicure.

Ordine
7540 36

Mod. 92 S. N.

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

Società Riunite
FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova

Capitale Sociale L.it. 60.000.000 interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.

col Vapore di bandiera italiana

P.SSA MAFALDA

POSTI DI 3^a CLASSE

Stazza netta Tonnellata

Velocità alle prove 19 miglia oraria

per RIO JANEIRO.

che partirà da GENOVA il 19 MAG. 1921 tocando di scalo i Porti di Barcellona - EVENTUALE Dakar

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 16 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NOME E COGNOMI	Via	Cuccette	Razioni
1	Botacci	Aut.	31	1.05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTALE				

Nolo di passaggio L.it. 1950 per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

N.	DATA	1950	1950
1	posti a L.it.	1950	Totale L.it.
Acconto pagato al Rappresentante in			
ragione di L.it. per posto	" "		
Rimanenza a pagarsi a Napoli L.it.			

N. B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.

I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il 15 MAG. 1921 e saranno inoltrati a GENOVA col piroscafo di Tonn.
(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)
Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO e RUBATTINO

UFFICIO EMIGRAZIONE
L'incaricato

NAPOLI li 8 MAG. 1921

Piccolo bagaglio L.

Per N. . . . coll. inferiori ai 50 Kg. "

" superiori ai 50 Kg. "



LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà intendere azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio uff. consolare, ad un ufficio governativo o protettorale dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'apertura di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al posto di destinazione, o ad altro posto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le reeze autorità o con gli uffici di protettorale.

Art. 27. — Le liste tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente saranno giudicate inappellabilmente da una commissariazione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale, e di chi ne fa le vedrà, che la pre-siede dal procuratore del Re, da un consigliere del prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impeditimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante si tenderà domenicalmente presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'esecuzione delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissario preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del consolato italiano che ne curerà l'invio, a nome del vettore. Tutte le spese e gli atti notificatorie della sentenza, il vettore, compresi le sentenze, saranno esenti da tasse di bollo e di registro. — Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perché esaminati se vi sia luogo a giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, banchieri, fauchiali, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad apposizione od appello.

Art. 24 del Regolamento - Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano mezzo posto; da 5 a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 in avanti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.			TABELLA A bis. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.										TABELLA B. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.			TABELLA B bis. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.																																	
GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari							Giorni della Settimana							GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari							GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari																
				Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica																																
Lunedì ..		Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . Gr. 500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	3.500								Lunedì ..		Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti o insalata verde.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti o insalata verde.	Pasta fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . Gr. 500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	3.500																			
Martedì ..		Pasta asciutta al sugo - Carne a magro - Baccalà ragù con cipolla.	Riso e piselli al sugo - Carne a magro - Baccalà ragù con cipolla.	Carne di bue fritta (b, d, e) . Gr. 300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	1.350	(eventuale vedi nota 2)	1.100							Martedì ..		Pasta asciutta al sugo - Carne a magro - Baccalà ragù con cipolla.	Pasta asciutta al sugo - Carne a magro - Baccalà ragù con cipolla.	Pasta asciutta al sugo - Carne a magro - Baccalà ragù con cipolla.	Carne di bue fritta (b, d, e) . Gr. 300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	300 150 150 300 300 150 300	1.500																	
Mercoledì ..		Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Pasta alla aglio e olio e acciughe - Tonno con insalata di patate e cipolla.	Riso di buona qualità di pure grano duro (f) . Gr. 250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	250 150 200 150 250 70 250	1.320								Mercoledì ..		Minestrone di riso alla lombarda - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti o insalata verde.	Pasta fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . Gr. 500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	500 500 500 500 500 500 500	3.500																	
Giovedì ..		Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con patate.	Riso in brodo con verdura - Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.	Olio d'oliva puro di buona qualità (b) . Gr. 15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	0.125								Giovedì ..		Pasta asciutta al sugo - Tonno all'olio e acciughe sal. (bea ripul.) . Gr. 40 25 25 25 25 25 25	Pasta o riso in brodo con verdura - Carne o stoccafisso in umido con patate.	Pasta o riso di puro grano duro (f) . Gr. 100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	100 150 100 100 100 100 100	1.050																	
Venerdì ..		Pasta all'acciuga - Baccalà in umido con patate.	Pasta e lenticchie ai magri - Acciughe con insalata di fagioli e ci polle.	Aceto di vino . Gr. 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	0.060								Venerdì ..		Pasta e ceci - Tonno all'olio e acciughe con ci polle e lenticchie al zimino.	Pasta e ceci - Tonno all'olio e acciughe con ci polle e lenticchie al zimino.	Pasta o riso di puro grano duro (f) . Gr. 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	0.130																	
Sabato ..		Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al sugo - Tonno ed un uovo sotto con insalata di patate e cipolla.	Fagiolini . Gr. 15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	15 10 10 15 15 15 15	0.080								Sabato ..		Pasta asciutta col ragù con cipolla.	Pasta asciutta col ragù con cipolla.	Pasta e fagioli al sugo - Tonno all'olio e acciughe con ci polle.	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	15 10 10 10 10 10 10	0.135																	
Domenica	Caffè e pane ovvero caffè e bicchierino tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Pasta asciutta al sugo e verdura in brodo - Carne a ragù con piselli.	Pasta asciutta al sugo e verdura in brodo - Carne lessa con verdura fresca in insalata.	Sale . Gr. 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	0.105								Domenica		Caffè e pane ovvero caffè e bicchierino tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Caffè e pane ovvero caffè e bicchierino tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Caffè e pane ovvero caffè e bicchierino tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	0.105																		

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è credibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggiere non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'amministrazione in questo caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli dei passeggeri. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitanio in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrarione il Capitanio è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggiere abbia diritto ad alcun risarcimento. Inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrarione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimezza a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

Ordine
1540

37

310

Mod. 92 S. N.

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITA FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO -
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITA FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

Società Riunite
FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova

Capitale Sociale L. 60.000.000 interamente versato

FAGATO
UFFICIO EMIGRAZIONE

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. 16
col Vapore di bandiera italiana PSSA MAFALDA
partirà da GENOVA il 19 MAG. 1921 per RIO JANEIRO.
toccando di scalo i Porti di Barcellona - EVENTUALE Dakar

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 16 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NOME E COGNOME	Eta	Cuccette	Razioni
1	Colucci	29	1	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTALE				1,00

Nolo di passaggio L. it. per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA		
N. 1 posti a L.it.	1950	Totale L.it. 1950
Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. per posto	" "	
Rimanenza a pagarsi a Napoli	...	Lit.

N. B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.

I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il 15 MAG. 1921 e saranno inoltrati a GENOVA col piro-scafo di Tonn.

(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)

Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO e RUBATTINO
UFFICIO EMIGRAZIONE
L'Incaricato

NAPOLI li 8 MAG 1921

Piccolo bagaglio L.

Per N. colli inferiori ai 50 Kg. ,

" " superiori ai 50 Kg. ,



LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 46. L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di danai e per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un ufficio consolare o ad uno ufficio governativo di protezione dell'emigrante all'estero oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà essere fatta entro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regole autoriche o con gli uffici di protezione, il termine dovrà dal giorno del suo ritorno nel Regno.

Art. 27. — Se fin tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabili da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale e da chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricevore fu presentato o trasmesso. Accompagnieranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consigli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante tratta per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualche parte in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissario, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tutte le care e gli atti relativi ai giudici, comprese le somme varano esclusa tasse di bollo e di registro. — Risarà la commissione arbitrale di provvedere alla trasmissione del giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono al rango d'imbarco o vettore, oppure tra emigranti e locandieri, baracchieri, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, eudandone debellamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposita verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Art. 24 del Regolamento - Lettera E — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano *un quarto di posto*; da 5 a 10 non compiuti pagano *mezzo posto*; da 10 in avanti pagano *un posto intero*.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1931 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

CONDIZIONI EL PASSAGGIO

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è credibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — I bagagli di viaggio e valigie per un viaggio di tre mesi sono compresi nel prezzo di biglietto.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio *materie esplosive* ed *infiammabili*. Nei caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggiere abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggiere

Inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I passeggeri che non si presentieranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà intendere agione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con demanda su carta libera rivolta a un regio uff. consolare, o ad un altro ufficio di protezione dell'emigrante all'estero oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove dovrà effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà, all'estero, essere fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, entro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante dovrà far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regole autoritarie o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27. — Per diri tre volte ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale e di chi ne fa la vecchiaia o da un giudice, e l'altra da un sostituto procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prete o sul il ricorso la presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i libelli e i documenti di persona, compresi quelli da esser presentati all'ispettore di emigrazione, dai commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante tratta per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi fatto in contrario, non sarà tenuta all'esecuzione delle forme e dei terminali stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione della sentenza; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nei regolamenti, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario preleverà dalla cauzione le somme necessarie per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissario, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro. — Esaurita la procedura, il prete trasmetterà agli atti alla regia procedura, perché esaminati; e vi sia luogo a giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettori, oppure tra emigranti e le compagnie, barcazziali, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà seuri formulari di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quanunque debitamente chiamata. Nell'ovra fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Art. 24 del Regolamento - Lettera E. — Biglietti fino a 1 anno non compiuti pagano un quarto di posta; da 1 anno a 5 non compiuti pagano mezzo posta; da 5 a 10 non compiuti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Degrazza - Ministeriale 18 Maggio 1881 - La Tavola A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle province meridionali del Regno - La Tavola B quando prevalgono quelli delle province settentrionali.

TAVOLA A. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TAVOLA A bis. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.		TAVOLA B. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TAVOLA B bis. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vito da fornirsi agli emigranti.									
GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.o PASTO	2.o PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari	Giorni della Settimana	Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica	Quantità totale per settimana	GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.o PASTO	2.o PASTO	ELENCO dei Generi alimentari	Giorni della Settimana	Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica	Quantità totale per settimana
Lunedì..		Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.		Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a). Gr. 500 500 500 500 500 500 500	5.500		Martedì..		Miaglione di riso alla lombarda - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti o insalata verde.		Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a). Or. 500 500 500 500 500 500 500	3.500	
Martedì..		Pasta asciutta al sugo - Riso e piselli al sugo - Carni a ragù con cipolla.	Riso e piselli al sugo - Carni a ragù con cipolla.	Carni in conserva (c).	Carne di bue fresca (b, d, e) 300 150 150 300 300 300 300	1.350		Giovedì..		Pasta asciutta al sugo - Carni a ragù con cipolla.	Riso e Piselli al sugo - Carni a ragù con cipolla e tonno.	Carne di bue fresca (b, d, e) 300 150 300 150 150 300 300	1.500		
Mercoledì		Musaterone di pasta e ceci - Carni in brodo con lenticchie.	Pasta di buona qualità di puro grano duro (f).	Baccalà	Pasta di buona qualità di puro grano duro (f). 250 150 200 150 250 70 250	1.320		Venerdì..		Tonno all'olio - Tonno alla salsa - Sottaceti.	Riso e Piselli al sugo - Carni a ragù con cipolla e tonno.	Pasta di buona qualità di puro grano duro (f). 100 150 100 100 100 250 250	1.050		
Giovedì..		Pasta asciutta al sugo - Carni a ragù con patate.	Riso in brodo con verdura - Carni a ragù con sottaceti o con insalata di verdura.	Acciughe sal. (ben ripul.)	Lardo 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80	0.240		Sabato..		Olio d'oliva puro di buona qualità (h).	Pasta o riso in brodo con verdura - Baccalà in umido con patate e cipolla in insalata.	Acciughe sal. (ben ripul.) 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80	0.420		
Venerdì..		Pasta all'acciuga al sugo - Carni a ragù con patate.	Pasta e lecciole al sugo - Carni a ragù con insalata di fagioli e cipolla.	Cipolla	Lardo 10 10 10 10 10 10 10	0.060		Domenica		Olio d'oliva puro di buona qualità (h).	Pasta o riso in brodo con verdura - Baccalà in umido con patate e cipolla in insalata.	Lardo 20 20 20 20 20 20 20	0.135		
Sabato..		Pasta e ceci al sugo - Carni in brodo con patate.	Riso e piselli al sugo - Tonno ed insalata di patate.	Piselli secchi	Lardo 15 10 10 15 15 15 15	0.080				Acciughe sal. (ben ripul.) 15 15 15 15 15 15 15	0.070				
Domenica		Pasta asciutta al sugo - Carni a ragù con piselli.	Pasta e ceci al sugo - Tonno ed insalata di patate.	Cipolla	Lardo 100 100 100 100 100 100 100	0.350				Olio d'oliva puro di buona qualità (h).	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Lardo 30 30 30 30 30 30 30	0.180		
	(CARTA o pane ovvero caffè e bicotto tutti i giorni della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.	Pasta asciutta al sugo - Carni a ragù con verdura in brodo - Carni lessa con verdura fresca in insalata.	Pasta e ceci al sugo - Tonno ed insalata di patate.	Uova (i)	Uovo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	3.5				Ceci	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 15 15 15 15 15 15 15	0.050		
										Lenticchie	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 20 20 20 20 20 20 20	0.080		
										Piselli secchi	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 20 20 20 20 20 20 20	0.060		
										Cipolla	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 100 100 100 100 100 100 100	0.400		
										Patate mandate	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 100 100 100 100 100 100 100	0.500		
										Conserve di pomodoro di buona qualità	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 5 15 5 15 5 15 5	0.065		
										Sale	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 15 15 15 15 15 15 15	0.105		
										Pepe	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 11 11 11 11 11 11 11	0.00175		
										Caffè (j)	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 13 13 13 13 13 13 13	0.105		
										Zucchero	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 23 20 20 20 20 20 20	0.140		
										Vino italiano (a 12)	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolla.	Uovo 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	2.5		
										X.		X.			

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è credibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggiere non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggiere. Questi possono essere consegnati ai depositi d'armeria in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È rigorosamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distruggere, senza che il passeggiere abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggiere inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I biglietti che non si presenteranno all'ufficio di registrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Ter finita le controversie, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

ordine
7540

40

Mod. 92 S.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite
FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova

Capitale Sociale Lit. 60.000.000 interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.
P.ssa MAFALDA
col Vapore di bandiera italiana
che partirà da GENOVA il 19 MAG. 1921
toccando di scalo i Porti di Barcellona - EVENTUALE Dakar

POSTI DI 3^a CLASSE
Stazza lorda Tonnellate 9210 circa
Stazza netta Tonnellate 5007 circa
Velocità alle prove 18 miliardi al mese

per RIO JANERIO

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 16 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1	Bianco Pellegrino	31	1	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTALE		7	7	7

Nolo di passaggio L. it. 1950 per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA	
N. 1 posti a L.it. 1950 . . . Totale L.it. 1950	1950
Acconto pagato al Rappresentante in	
ragione di L.it. per posto	" " 1950
Rimanenza a pagarsi a Napoli . . . L.it.	

N. B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.


I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il 17 MAG. 1921 e saranno inoltrati a GENOVA col piroscafo di Tonn.

(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)
Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO e RUBATTINO
UFFICIO EMIGRAZIONE
U. Incaricato

NAPOLI 191

Piccolo bagaglio	L.
Per N. colli inferiori ai 50 Kg.	" "
" superiori ai 50 Kg."	" "



LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un ufficio consolare, o ad un ufficio governativo di protettorato dell'immigrante all'epoca oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia all'istante di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda, dovuta all'estero, esser fatta destra nei mesi dall'arrivo al porto di imbarcamento, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a qualche di quei: e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regole autorizzate o con gli uffici di protezione, il termine decadrà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 74 del Regolamento - Lettera E. — Nagazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 in avanti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La tabella B quando previgono quelli delle provenienze settentrionali.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

*Art. 5. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, *esso non è credibile*. Né, effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.*

Art. 2. — L'Amministrazione in tali casi risponde per i *oggetti di valore* contenuti nei bagagli del passeggiere. Questi possono essere consegnati in deposito al *Cajier* in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nei bagagli *materie esplosive ed infiammabili*. Nei caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a tenere responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazioni della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

10

10

Il presente passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VIKTORIO EMANUELE III
 PER DECISIONE DI DICOSSPER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA.

PASSAPORTO

rilasciato a

figlio di

e della

nato a

residente a

Stato civile

Professione

Sa leggere

Posizione di leva

Prov. di

coniugato

contadino

Sa scrivere

N. del Passaporto

N. del Registro corrispondente

R.

Prefettura di

527

80



Statura m. 170 Fronte oliva Occhi carrara
 Naso grasso Bocca grida Capelli carrara Barba folta
 baffi zenzò Colorito brunne Corporatura mella

Segni particolari



(1) Autorità che rilascia il passaporto.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA'	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

— 4 —

Data del rilascio: 16 Settembre 1920

Stato di destinazione: Brazil

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

VISTO

19
Recebi Liras 65 - Papel
NAPOLES, 18.1.1921



*M. Madula
Sonum*

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto

N. del passaporto 522 N. del Registro corrispondente 82

Data del rilascio 1920 16.9.1920

Titolare del passaporto *Manucci Antonio*


Professione *contadino*

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni



Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbocco

USCITA

ENTRATA

★

★

CIRCOLO DI P. S.

CIRCOLO DI CEN. VA

DEL CO. DI CEN. VA

15 GEN. 1921

Villa Partouze

43

Il presente passaporto è valido per un anno



11 IN NOMINE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III 11

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NATIONE
RE D'ITALIA

FEV 2 1921

PASSAPORTO

rilasciato a Massimiliano Sartorelli
 figlio di Francesco Sartorelli
 e della Franca Carmela
 nato a Bassano Prov. di VENEZIA
 il 5 Gennaio 1894,
 residente a Bassano Prov. di VENEZIA
 Stato civile civitano
 Professione contadino
 Sa leggere sì Sa scrivere sì
 Posizione di leva conceduto

N. del Passaporto 531 N. del Registro corrispondente 80

R. S. Sartorelli Prefettura di VENEZIA



Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

- 3 -

COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA'	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1				
2				
3				
4				
5				

Data del rilascio: 16 Settembre 1920

Stato di destinazione: Braila

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

Autorità che rilascia il passaporto

N. del passaporto 531 N. del Registro corrisp. 80
P.R.F. 16.9.920

Data del rilascio

Titolare del passaporto Marucci Giuseppe

Professione

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

20

VISTO
Recebi Liras 65 - Papel
NAPOLES, 8. I. 1921

*M. Raulo
Carvalho*




Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA
	

37

Il presente passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GLORIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a Solucci Giuseppe
figlio di fu Michele
e della Solucci M. Grazia
nato a Parigi ~~DE~~ EMENTO
residente a Parigi Prov. di
Stato civile Celib
Professione conciatario
Sa leggere Sa scrivere
Posizione di leva ~~Rionegro~~

N. del Passaporto 585 N. del Registro corrispondente 80

R. Sella Prefettura di



Statura m. 1.66 Fronte larga Occhi carbam
Naso grande Bocca gusta Capelli carbo, Barba Hollo
Baffi grasi Colorito bruno Corporatura gusta
Segni particolari /

Segni particolari



Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma

SOTTO PREFETTO

(1) Autorità che rilascia il passaporto.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	Cognome e nome	Rapporto di parentela col titolare	Età	Luogo di nascita	Annotazioni
1					
2					
3					
4					
5					

Data del rilascio: 10 Settembre 1920

Stato di destinazione: Brasil

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

Rimpatrio.			
Autorità che rilascia il passaporto			
N. del passaporto	525	N. del Registro corrisp. te	80
Data del rilascio	P.98	16.9.920	
Titolare del passaporto	Bucci Giuseppe		
Professione	contadino		
Numero dei minorenni che accompagnano il titolare			
Stato di provenienza			

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

— 5 —

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

— 5 —

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA

ENTRATA



Il presente Passaporto è valido per un anno

~~39~~ 39



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NATIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

ritrasciato a *Luella Agostino*
figlio di *su Michele*
e *su Barbato Filomena*
nato a *Bari* Prov.
il *11.6.1892*

residente a *ivi* Prov. di *Bari*

Stato civile *coniugato*

Professione *contadina*

Sa leggere *Spagnolo* Sa scrivere *Spagnolo*

Posizione *di leva*

Paese di *località* *S. Carlos* *Brasile*

destinazione *Città* *Brasile*

IL SOTTO PINTO
Perzullo

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

— 2 —

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

V. per l'appuntamento
I. autorizzo 6-5-1921
Al S. Suplto



Mazzulli

— 3 —

Vidimazioni delle Autorità estere.

1328 VISTO
Receb Liras 48,40 Papel
NAPOLES 13.5.1921



Mazzulli
Comun



CONNOTATI

Statura m. 162
 Fronte alta
 Occhi castani
 Naso grosso
 Bocca grinta
 Capelli castani
 Barba foltta
 baffi /
 Colorito rosso
 Corporatura robusta
 Segni particolari /

Firma del titolare Ricci di Testa a
Agostino
 Viso per l'autenticazione della fotografia e della firma
 del signore di sopra
 Il n^o 57746
Mancielli



Passaporto rilasciato

Villa R. S. Prefettura di S. Bartolomeo
 N° del Passaporto 1016
 N° del Registro corrispondente 8
 Data del rilascio 20.12.1920
 che fa l'autenticazione Nazzaro

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

— 5 —

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA'	LUGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	

Da staccare dall'autorità di P. S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla R. S. Prefettura di S. Bartolomeo
 N. del Pass.to 1016 N. del Reg. corrisp. te 8
 Data del rilascio 20.12.1920
 Titolare del Pass.to Agostino
 (COGNOME E NOME)
 Professione contadino
 N. dei minorenni partiti col titolare { maschi _____
 femmine _____
 Paese pel quale fu rilasciato il passaporto { Località S. Carlos
 Stato Brasile

A tergo della pres. te imprimere in modo chiaro il bollo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del Porto di sbarco

— 6 —

Vidimazioni delle Autorità estere.

— 7 —

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità dt P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA

ENTRATA



Il presente Passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRACIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a Bianco Pellegrino
figlio di Pellegrino

e di Caterina Angelomaria

nato a Barile Prov. di Brindisi
il 12.1.1896

residente a Barile Prov. di Brindisi

Stato civile coniugato

Professione contadino

Sa leggere Livello B Sa scrivere

Posizione di terra congedato

Paese di Brindisi Località Ruggio

destinazione Italia Brani

IL DOTTOR PREFETTO

Gozzullo

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.



Vidimazioni delle Autorità estere.

VISTO

132^o Recebi Liras 48,40 Papel

NAPOLES, 13.5.1921



*M. Andrade
Consul*



CONNOTATI

Statura m. 160
Fronte alta
Occhi castani
Naso regolare
Bocca grinta
Capelli castani
Barba scelta
Baffi piccoli
Colorito naturale
Corporatura robusta
Segni particolari —

Firma del titolare Piose di Bianco
Pellegrino
Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma
del segno di esso
Il (1) Sig. Piose
Mitruelli



Passaporto rilasciato
dalla R. Prefettura di S. Bartolomeo
N° del Passaporto 1015
N° del Registro corrispondente 8
Data del rilascio 20.12.1920

(1) Autorità che ha autenticato la firma
Il SOTTO PIASTRO
Pozzullo

Minorì di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

NUMERO	COGNOME E NOME	RAPPORUTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI				
					1	2	3	4	5

— 5 —

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpatrio

Pass.to rilasciato dalla R. Prefettura di S. Bartolomeo
N. del Pass.to 1015 N. del Reg. corrispte 8
Data del rilascio 20.12.1920
Titolare del Pass.to Piose di Bianco Pellegrino
(COGNOME E NOME)
Professione contadino
N. dei minorenni partiti { maschi /
col titolare { femmine /
Paese pel quale fu rilasciato il passaporto { Località —
Stato Brasile

A tergo della prese: te imprimere in modo chiaro il bollo dell'Ufficio
di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del Porto di sbarco

— 6 —

Vidimazioni delle Autorità estere.

— 7 —

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità dt P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA

ENTRATA

COMANDO DI P. S.
DEL PORTO DI GENOVA
19 MAG 1921
V.° alla Partenza



Il presente passaporto è valido per un anno

38

38

NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRACIA DIVINA E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a

figlio di

e della

nato a

il

residente a

Stato civile

Professione

Sa leggere

Posizione di leva

N. del Passaporto

R. Prefettura di

BENEVENTO

Prov. di

la maggio

Sa scrivere

N. del Registro corrispondente



S. BENEVENTO



- 4 -

Data del rilascio: **10 DIC. 1920** 192

Stato di destinazione: **Brasile**

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

VISTO

564 Recebi Liras **60.20** Papel
NAPOLES, **12.3.1921**



*M. Paula
Comun.*



*Napoli 14 aprile 1921
H. della prefettura
Fusilli*

Riportare all'autorità di B. S. al controllo e al punto di servizio.

Rimpatrio.

Autorità che rilaseia il passaporto

N. del passaporto _____ N. del Registro corrisponde

Data del rilascio **10 DIC. 1920**

Titolare del passaporto **Barbato Michele**

Professione **contadino**

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine
o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato
generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data
dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine
e del porto di sbarco.



Visto dall'Autorità di P. S. di frontiera del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA

ENTRATA



36

Il presente passaporto è valido per un anno.

36



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

PASSAPORTO

rilasciato a

figlio di

e della

nato a

residente a

Stato civile

Professione

Sa leggere

Posizione di letto

Colucci Antonino

Tommaso

Colucci Angelica

Foggia Prov. di

11 ottobre 1889

Foggia Prov. di

coniugato

coltadino

Sa scrivere

concedere

N. del Passaporto

R. Prefettura di

N. del Registro corrispondente

80

PARMA IN SALVO




Minorì di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

Data del rilascio: 16 Settembre 1920
Stato di destinazione: Brazil

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni



Da staccare dall'autorità di P. S. di confine o del porto d'imbarco.

Da staccare dall'autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco.

Autorità che rilascia il passaporto

N. del passaporto 532 N. del Registro di Consip. te 8-

Data del rilascio 16.9.21

Titolare del passaporto Colucci Antonino

Professione contadino

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine o del porto di sbarco.



Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

COMMITATO DI P. S.
DEL PORTO DI GENOVA
10 MAG 1921
V. alla Partenza

ENTRATA

Codice 7540
Il presente passaporto è valido per un anno

EN NOME DI SUA MAESTÀ 9
VITTORIO EMANUELE III

PER LA PAZIAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NATION

RE D'ITALIA

FEV 3

PASSAPORTO

rilasciato a

figlio di

e della

nato a

il

residente a

Stato civile

Professione

Sa leggere

Posizione di leva

Manzù Francesco

Pietro

Marucci Carmela

Basileis PROV. di RENEVENTO

31 marzo 1879

Prov. di W.

Corruccio

contadino

Sa scrivere

corruccio

N. del Passaporto

530

196

N. del Registro corrispondente

80

R.

S. Prefettura di

SALENTO

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA'	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

FIRMA DEL TITOLARE

X Maria di Grazia
Grazia J. G. Capelli test.
Pro pronto

CENTESIMI 5

CENTESIMI 5

Bollo

CELESTE

Statura m. 170 Fronte giallo Occhi castani
Naso grasso Bocca grida Capelli lisci Barba solita
Baffi nessuno Colorito brunno Corporatura robusta

Segni particolari ✓

Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma

AL DOTTOR PREFETTO

del Alley

(1) Autorità che rilascia il passaporto.



Data del rilascio: 16 Settembre 1920

Stato di destinazione: Brazil

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

VISTO

18

Recebi Liras 65 - Papel
NAPOLES, 18. I. 1921



M. Marucci
Francisco

Da scrivere dall'autorità di p. s. di confine o del porto di sbocco.

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto

N. del passaporto 530 N. del Registro corrispondente 80

Data del rilascio P. P. 16.9.1920

Titolare del passaporto Marucci Francesco

Professione contadino

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbocco.

— 5 —

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine o del porto di sbarco.



— 6 —

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA
<p>★ CONSEGNA DEL 15 GEN. 1921 VIA PORTA PARELLA — 4204 —</p>	

COMPANHIA AGRICOLA
FAZENDAS
"CHICO BAPTISTA"
CORREGO RICO

Escriptorio Central:
PRAÇA DA REPUBLICA N. 5
JABOTICABAL

Jaboticabal, 16 de Julho 1921 de 1921

Ilmo. Srx.

Attestado

1548

O COMBATE-JABOTICABAL

Attestamos que temos em nos-
sa fazenda cafeeira "Santa Cecilia" no mu-
nicipio de Jaboticabal, trabalhando na la-
voura, os colonos : Antonio Marucci - Fran-
cisco Marucci - Paschoal Marucci - Miguel
Barbale - Antonio Colucci - Jose Colucci -
Agostinho Zeola e Pellegrino Bianco. O
exposto é verdade



Jaboticabal, 16 de Julho de 1921
Cia Agricola Fazendas Chico Baptista
José Baptista Ferreira

Reconheço verdadeira a firma supra

Em test. Agosto da verdade

Jaboticabal, 9 de Agosto de 1921

Alciades Guarita Cardoso



Estados Unidos do Brazil



Livro n. 61
fls. b9

1º traslado
da procuração abaixo
transcripta

Ordem
4540

Dr. CESAR A. S. GUARITA

ESTADO DE SÃO PAULO

Procuração bastante que faz Antonio Marucci
e outros

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
bastante virem, que no anno do Nascimento de NOSSO SENHOR JESUS CHRISTO, de mil
novecentos e vinte um aos quatro dias do mes
de Julho do dito anno, nesta cidade da Jaboticabal, em cartorio compareceram como outorgantes Antonio
Marucci, Francisco Marucci, Paschal Marucci e Miguel
Barbato, todos italianos, casados, trabalhadores rurais, re-
sidentes neste município

reconhecido pelo proprio de das duas testemunhas
adiante assignadas, perante as quaes por elle me foi dito que, por este publico
Instrumento e nos termos de direito, nomea e constitue seu bastante procurador
neste Estado e onde mais com esta se apresentar a Nicolau
Tompeu italiano, casado, lavrador residente neste distrito,
a quem conferem amplos e illimitados poderes para o
fim especial de receber do Governo do Estado de São Paulo
a importancia que despendera no seu transporte e via-
gem da Italia ate esta cidade na qualidade de imi-
grantes destinados a lavoura deste Estado podendo
para tal fim requerer a quem de direito o devido pagamen-
to, receber dinheiro, dar quitacao, passar recibos, ma-
teria exigida, fazer provas e justificar e em fim usar
de todos os odios necessarios ao bom desempenho do presente
mandado que podra substituir

Ao.....qua.....disse.....ell.....outorgante....., conferia os poderes que as leis concedem, para em seu.....nome.....como se presente fosse....., requerer....., allegar....., e defender.....seus direitos em qualquer juizo ou tribunal, propondo, a quem direito tiver, as accções competentes, civeis, crimes ou commerciaes, proseguindo em seus termos até sentenças e suas execuções, assignando os respectivos articulados, offerecendo em juizo o que fôr necessario nos incidentes que apparecerem, interpondo recursos de appellações ou agravos, oppondo suspeições e prestando em sua alma qualquer licto juramento; requererá inventarios, partilhas, embargos, arrestos, sequestros e cartas precatorias; fazer justificações, habilitações, louvações, composições, reconvenções, confissões, desistencias, transacções, arrematações, adjudicações, arbitramentos arrecadações, protestos e contra-protestos; outorgando, acceitando e assignando escripturas de vendas, compras, permutas, cessão, penhor, hypothecas, sobre-hypothecas, e dação — *in solutum* e outras quaesquer; fazendo registrar taes titulos onde convier, assignando para isso os respectivos extractos; assim como lhe.....concede.....poderes para transigir.....em juizo ou fóra delle, dando quitação do que receber....., seguindo suas ordens que serão consideradas como partes deste Instrumento; substabelecendo esta, se convier, e os substabelecidos em outros relevando-os do encargo de satisfação que o Direito outorga. E de como assim disse....., do que dou fé lavrei este Instrumento, que sendo-lhe.....lido, acceitaran.....assig.....com.....as.....
Iniciado abuso.....Fazendo a rogo....dos outorgantes por não ca-
verem.....escrivem.....Carlo Fortunato Antônio da Silva, José Alcebíades
Guarita Cartaxo, 1º. Sabuiano, intimo.....escrivi....dou lá e curioso.
Alcebíades Guarita Cartaxo, Fortunato Antônio da Silva, José Anto-
nino da Canango, Cândido José Seite. Estava admirada e surti-
lizada uma entomilha fedida de doer, miú... rei, Hada sua,
transladada ua succuna pata. Em, Alcebíades
Guarita Cartaxo, 1º Façendo in-
teriormente subscrito, dou li'e assig-
no em publico e pata
Escrivente scrito da verdade
Alcebíades Guarita Cartaxo

Estados Unidos do Brazil



Livro n. 61
fls. 10

1º traslado
da procuração abaixo
transcripta

Dr. CESAR A. S. GUARITA

ESTADO DE SÃO PAULO

Procuração bastante que faz Autaui Co-
lucci e outras

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
bastante virem, que no anno do Nascimento de NOSSO SENHOR JESUS CHRISTO, de mil
novecentos e sete e aos quatro dias do mes
de Julho do dito anno, nesta cidade de Jabo-
tingal, em cartório da e a
autorgautes Autaui Colucci, José Coluc-
ci, Salteiro, Agostinho Zelha Jr. Pellegrini.
Bianco, casados, italiacos trabalhadores
rurais, residentes neste município.

reconhecido pelo proprio de minhas Tabellias das duas testemunhas
adiante assignadas, perante as quaes por elle me foi dito que, por este publico
Instrumento e nos termos de direito, nomea e constitue seu bastante procurador
neste Estado e audere e exerce esta se apre-
sentar a isolau Paupeu, italiano, casado,
lavrador, residente este distrito, a quem
confere auflare illicitatos padres pa-
ra o fice especial de receber do Governo
do Estado de São Paulo a importan-
cia que despendera uso transaporta-
e viaque da Itália ato esta cidade, na
qualidade de imigrantes digo de eximi-
grantes destinados a lavoura deste Es-
tado podendo para tal fin requerer
a que de directo o devido pagamento
receber dinheiro, dar quitado, passar
recibos e faria exigida, fazer provas

e justificarse em favor de todos os
Poderes necessarios ao bem desenpenho do
presente mandado que poderá substata-
lecer.

Ao..... qual..... disse..... ouorgante..... conferia os poderes que as leis con-
dem, para em seu nome..... como se presente fosse..... requerer....., allegar....., e
defender..... seus direitos em qualquer juizo ou tribunal, propondo, a quem direito tiver,
as accções competentes, civeis, crimes ou commerciaes, proseguindo em seus termos até sen-
tenças e suas execuções, assignando os respectivos articulados, offerecendo em juizo o que
fôr necessario nos incidentes que aparecerem, interpondo recursos de appellações ou
aggravos, oppondo suspeições e prestando em sua alma qualquer licto juramento; requererá
inventarios, partilhas, embargos, arrestos, sequestros e cartas precotorias; fazer justificações,
habilitações, louvações, composições, reconvenções, confissões, desistencias, transacções,
arrematações, adjudicações, arbitramentos arrecadações, protestos e contra-protestos;
outorgando, aceitando e assignando escripturas de vendas, compras, permutas, cessão,
penhor, hypothecas, sobre-hypothecas, e dação — *in solutum* e outras quaesquer; fazendo
registrar taes titulos onde convier, assignando para isso os respectivos extractos; assim como
lhe concede..... poderes para transigir..... em juizo ou fóra delle, dando quitação do
que receber....., seguindo suas ordens que serão consideradas como partes deste Instru-
mento; substabelecendo esta, se convier, e os substabelecidos em outros relevando-os do
encargo de satisfação que o Direito outorga. E de como assim disse....., do que dou fé
lavrei este Instrumento, que sendo-lhe..... lido, acceptarei..... assignarei..... e assinaréi.....

Luiz das Almeidas, fazendo a rogo da autor-
idade para não saber crescer Cap. Far-
tunato Octacio da Silva. Eu, Alce-
biades Quirita Bartolo, 1º Tabellão interino,
escrevi, dei fé e assinei. Alcebiades Quiri-
ta Bartolo. Fartunato Octacio da
Silva José Ferreira de Carvalho. Candi-
do José Pinto (Devidamente intile-
gada entre estes filhos federal de dois
mil reis) Nada mais. Traduzida da sua
mesma data Eu, Alcebiades Quiri-
ta Bartolo, 1º Tabellão interino
subscrito, dei fé e assinei em
público e falso
Em testo Agosto da verdade
Alcebiades Quirita Bartolo

12
(Modelo C)

Ordem
7540

Comissão Municipal de Agricultura

do Município de Jaboticabal.

Serviço de chamada de imigrantes



Eu, Augusto Acioley da Praça

Presidente da Comissão de Agricultura de Jaboticabal

atesta, por conhecimento pessoal, que o

Mr. José Baptista Ferreira é lavrador,
estabelecido neste município com Lavoura de café e Gerecra-
ia C.ia Agrícola-Fazendas Chico Baptista.

Jaboticabal 9 de Agosto de 1921

Augusto Acioley da Praça

Presidente da Comissão

Reconheço verdadeira a firma supra

Em test A.G.O. da verdade

Jaboticabal, 9 de Agosto de 1921

Alcebiades Guarita Cardoso



(13)

Ordem 7540

Ao Sr. Director do Departamento Estadual do Trabalho, para que se
digne mandar informar.

Secção de Expediente da Directoria de Terras, 15 de Agosto de 1921.

J. Costa

Director Interino.

N. 195.

Ordem 4540

14

Relativamente ao presente requerimento em que diversos imigrantes pedem restituição de despesas de viagem, cabe-me informar o seguinte:

Marucci Francesco, de 41 annos, e seu primo Marucci Antonio, de 36 annos, procedentes do porto de Genova, vieram pelo vapor "Indiana," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 3 de Fevereiro ultimo e seguiram para Jaboticabal, sem patrão.

Marucci Pasquale, de 27 annos, só, procedente do mesmo porto e chegado pelo mesmo vapor, na mesma data, seguiu para Ribeirão Bonito, sem patrão.

Zeolla Agostino, de 44 annos, italiano, só;

Collucci Giuseppe, de 22 annos, italiano, só;

Bianco Pellegrino, de 25 annos, italiano, só;

Barbati Michele, de 48 annos, italiano, só;

Colluci Antonio, de 32 annos, italiano, só, procedentes do porto de Genova, vieram pelo vapor "P. Mafalda," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 7 de Junho ultimo e seguiram para Jaboticabal, sem patrão. O imigrante Marucci Francesco já esteve no Brasil. Os requerentes deixaram de juntar attestado de Juiz de Paz e até a presente data não se contrataram por intermedio deste Departamento. Sendo os mesmos avulsos e maiores de 21 annos, - parece-me que o presente requerimento poderá ser INDEFERIDO, - dispensando-se o cumprimento das formalidades acima referidas.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 27 de Agosto de 1921

Selhou a 27/8/921 dir. correg.
D I R E C T O R.
Q.D. Indeferido

Transferei os documentos
para informar.

Olavo Gauvin

29/9/21 Pcto Dir. Hst.

Assinatura

Assinatura de Olavo Gauvin

Assinatura de Olavo Gauvin